



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il **25/07/2016**

N. 00834/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01664/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1664
del 2016, proposto da:


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Leone C.F. LNEFNC80E28D976S, Simona **Fell** C.F. FLLSMN85R68G273D, Claudia Caradonna C.F. CRDCLD83H61H700E, Francesco Stallone C.F. STLFNC66C02G273O, domiciliati presso lo studio del primo sito in Palermo, via Nunzio Morello n. 23;

contro

Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato

e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, via A. De Gasperi 81;

Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo, Resp. del procedimento presso L'Università degli Studi di Palermo, Ersu non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo, n. 50 del 9 giugno 2015, relativa all'"Ottemperanza sentenza TAR Sicilia n. 275/2015 - modifiche alla delibera del Cda del 10 luglio 2014" e 51 ("Determinazione tasse e contributi a.a. 2015/2016");
- della Relazione del responsabile del procedimento acclusa e citata nel corpo della delibera n. 50/2015;
- della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo n. 51 del 9 giugno 2015 relativa alla "Determinazione tasse e contributi a.a. 2015/2016";
- in quanto occorra, di ogni altro atto o provvedimento, anche successivo, connesso preordinato e/o conseguente, ancorché non conosciuto.

- per l'adozione di provvedimenti di ammissione dei ricorrenti all'esonero di cui all'art. 9 del dlgs n. 68/2012 e di rimborso di quanto illegittimamente versato in virtù della delibera n. 53 del 10 luglio 2014, "Determinazioni in materia di esoneri, tasse di iscrizione e tassa di partecipazione ai test di accesso", parzialmente annullata dal TAR Sicilia con Sentenza n. 275/2015 e mai ottemperata dall'Università degli Studi di Palermo con la connessa delibera n. 50 del 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per l'Università degli Studi di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2016 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

- che i ricorrenti sono studenti regolarmente iscritti presso l'Università degli studi di Palermo;
- che gli stessi sono risultati idonei e/o vincitori del bando di concorso ERSU (Ente regionale per il diritto allo Studio universitario) per l'attribuzione di borse e servizi per il diritto allo studio universitario negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016;
- che i ricorrenti lamentano che il diritto all'esenzione dalle tasse universitarie è stato oggetto, con delibera del consiglio di amministrazione dell'università degli studi di Palermo n. 53 del 10 luglio 2014, di misure limitative giudicate illegittime con sentenza n. 275/2015 del TAR Sicilia, a cui l'Amministrazione non avrebbe debitamente ottemperato;
- che avverso le delibere n. 50 e n. 51 del 2015 del consiglio di amministrazione dell'università degli studi di Palermo, adottate a seguito della predetta sentenza del TAR Sicilia n. 275/2015, è stato incardinato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (numero affare 01728/2015) rispetto al quale la Sezione II del Consiglio di Stato, chiamata a formulare parere sulla apposita domanda cautelare, con parere n. 719 del 15/03/2016 ha ritenuto che l'istanza

cautelare dovesse essere accolta e che, restando inammissibile il mezzo prescelto, dovesse essere riconosciuta ai ricorrenti la rimessione in termini per la possibile riproposizione del ricorso nella sede competente;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana riproposto in riassunzione dai ricorrenti e la domanda di trasposizione in sede giudiziaria formulata in quella sede dall'Amministrazione intimata;

Considerato che con atto notificato il 27/06/2016 e depositato in pari data i ricorrenti hanno riproposto in questa sede il ricorso avverso le delibere n. 50 e n. 51 del 2015;

Premesso che è pacifico tra le parti, come ribadito in sede di discussione alla presente adunanza camerale, che le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 01/07/2016, punto 48 "Determinazioni tasse, contributi, spese per servizi, esoneri e premialità A.A. 2016/2017" appaiono coerenti con il contenuto della misura cautelare già concessa dal Consiglio di Stato con il parere n. 719 cit.;

Considerato che in questa rinnovata sede cautelare appare apprezzabile l'esigenza di

garantire la continuità della misura già motivatamente e positivamente concessa dal Consiglio di Stato con il parere cit., avendo riguardo anche ai dedotti profili di danno prospettato dai ricorrenti sulla impossibilità –in caso di non regolarità con i pagamenti delle tasse universitarie- di poter sostenere gli esami di profitto;

Ritenuto che nei predetti sensi quindi sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare e che va contestualmente fissata la pubblica udienza di trattazione;

Considerato che le spese della presente fase possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di febbraio 2017, come da redigendo calendario, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di

consiglio del giorno 22 luglio 2016 con
l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Condizioni di utilizzo](#)